Normativa/Documenti di prassi





OPERATIVITA' dal 31.08.2022

L. 86/2019 «Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive, nonché di semplificazione».

In attuazione di tale delega è stato approvato il D.lgs 39/2021 il cui Capo I rubricato «Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche» ne disciplina:

L'istituzione (art. 4) - La struttura (art. 5) - L'iscrizione (art. 6) - Il rilascio dei certificati (art. 8)

La cancellazione (art. 9) - Il funzionamento (art. 11) – La trasmigrazione (art. 12) – La gestione (art. 13).

REGOLAMENTO di funzionamento del 27.03.2023 approvato con decreto del Capo Dipartimento per lo Sport

MANUALE OPERATIVO per la gestione dei lavoratori sportivi

Riconoscimento ai fini sportivi Certificazione natura dilettantistica





Art. 10, D.lgs 36/2021

- ▶ Le ASD e SSD sono riconosciute ai fini sportivi da FSN, DSA ed EPS.
- La certificazione della effettiva natura dilettantistica dell'attività svolta da società e associazioni sportive avviene mediante l'iscrizione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, tenuto dal Dipartimento per lo sport, il quale trasmette annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze Agenzia delle entrate l'elenco delle società e delle associazioni sportive ivi iscritte.

Art. 5, comma 1, D.lgs 36/2021

Deroga introdotta dal cd correttivo bis per cui, ove l'attività esercitata non rientri tra quelle svolte nell'ambito di una FSN, DSA, o di un EPS riconosciuto dal CONI/CIP, la verifica della natura sportiva verrà effettuata dal Dipartimento per lo Sport

Trasmisgrazione – Iscrizione





- Le ASD e SSD iscritte nel precedente REGISTRO CONI al 30 agosto 2022, sono state trasferite nel "Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche" del Dipartimento per lo sport in seguito alla trasmigrazione dei dati.
- ▶ Gli enti di nuova costituzione devono inviare l'apposita domanda di iscrizione al Dipartimento per lo Sport per il tramite del proprio Organismo sportivo di affiliazione.

Aggiornamento dati





D.Lgs 39/2021, Articolo 6, comma 3

Entro il **31.01 di ogni anno** i sodalizi iscritti nel RAS devono inviare telematicamente una dichiarazione inerente l'aggiornamento dei dati comunicati in precedenza.

Regolamento art 7 comma 2

La dichiarazione viene trasmessa al Registro «tramite l'Organismo sportivo di affiliazione».

N.B. I dati riferiti all'attività sportiva, compresa l'attività didattica e formativa, devono essere trasmessi, sempre tramite l'apposita piattaforma, dall'Organismo di affiliazione non oltre il **31.01 dell'anno successivo**, ovvero **entro 90 gg dalla conclusione dell'evento**.

Le attività





- ▶ Con "ATTIVITÀ SPORTIVA" si intende l'organizzazione e/o la partecipazione di una ASD/SSD a competizioni sportive territoriali, nazionali ed internazionali approvate e/o indette dall'Organismo sportivo che l'ha riconosciuta ai fini sportivi e affiliata, i cui risultati siano riconosciuti dallo stesso Organismo.
- ▶ Con "ATTIVITÀ DIDATTICA" si intende l'organizzazione o la partecipazione a corsi di avviamento allo sport e per la pratica della disciplina sportiva organizzati direttamente dall'Organismo sportivo di affiliazione e/o dalla ASD/SSD in possesso dei requisiti tecnici richiesti dall'Organismo sportivo che l'ha riconosciuta ai fini sportivi e per attività dallo stesso riconosciute.
- Con "ATTIVITÀ FORMATIVA" si intendono le iniziative finalizzate alla formazione e all'aggiornamento dei tesserati dell'Organismo sportivo che ha affiliato e riconosciuto ai fini sportivi la ASD/SSD, incluse le attività di divulgazione dei valori dello sport quale strumento di miglioramento della vita e della salute, nonché mezzo di educazione e di sviluppo sociale, con particolare attenzione a temi come la tecnica della disciplina sportiva, i controlli sanitari, le norme di sicurezza dei tesserati, e l'ordinamento sportivo. Le attività formative possono essere organizzate direttamente dall'Organismo sportivo o dalla stessa ASD/SSD in possesso dei requisiti didattici richiesti dall'Organismo sportivo che l'ha affiliata e riconosciuta ai fini sportivi e condotte da docenti in possesso di specifiche competenze e professionalità.

Le attività





DISGIUNTIVA (o inclusiva)	CONGIUNTIVA
DEFINIZIONE DI SPORT è qualsiasi forma di attività fisica fondata sul rispetto di regole che, attraverso una partecipazione organizzata o non organizzata, ha per obiettivo l'espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l'ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli.	DEFINIZIONE DI ASSOCIAZIONE E SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA (art. 2, lett. a) del D.Lgs. 36/2021) è "soggetti giuridici affiliati ad una Federazione Sportiva Nazionale, ad una Disciplina Sportiva Associata o ad un Ente di Promozione Sportiva che svolgono, senza scopo di lucro, attività sportiva, "nonché" la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica".
DEFINIZIONE DI REGISTRO DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE (RAS) (art. 2 lett. gg) del D.Lgs.36/2021), è "registro istituito presso il Dipartimento per lo sport al quale devono essere iscritte, per accedere a benefici e contributi pubblici di qualsiasi natura, tutte le società e associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività sportiva, "compresa" l'attività didattica e formativa.	Società sportive dilettantistiche e, sussistendone i presupposti, gli enti del terzo settore, che svolgono attività sportiva "nonché" la formazione, la didattica, la preparazione e
OGGETTO SOCIALE DELLE ASSOCIAZIONI/SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE (art. 7 del D.Lgs. 36/2021) deve avere "specifico riferimento all'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, "ivi comprese" la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica.	domanda di iscrizione una dichiarazione contenente l'indicazione dell'oggetto sociale e le attività sportive, didattiche e formative, con l'obbligo annuale per le ASD/SSD di
L'area del dilettantismo (art. 38, co.1 bis D.Lgs. 36/2021) comprende le associazioni e le società di cui agli articoli 6 e 7, inclusi gli enti del terzo settore di cui al comma 1-ter, che svolgono attività sportiva in tutte le sue forme, con prevalente finalità altruistica, senza distinzioni tra attività agonistica, didattica, formativa, fisica o motoria.	

Le attività





- Cass. 3008/2021 del 26/10/2021: un'attività può essere considerata «sportiva» se ha «natura fisica», ovvero è caratterizzata da una componente fisica non irrilevante, non è necessario che vengano preparati atleti per le gare, poiché non è richiesto che "l'attività sportiva sia praticata ad un determinato livello" o che l'esercizio fisico sia "finalizzato a partecipare a competizioni sportive".
- ▶ Delibera Consiglio Nazionale CONI 16/12/2021: le attività sportive e didattiche inserite nel Registro Nazionale del CONI debbono essere considerate, anche <u>alternativamente</u>, ai fini della regolare iscrizione.

Le attività Una questione da risolvere!!!





ASSENZA DI UNA NORMA CHIARIFICATRICE

NEL DUBBIO Svolgere tutte le attività: sportiva, didattica, formativa

AUSPICABILE l'interpretazione INCLUSIVA

Struttura del Registro





Il Registro è ospitato su una piattaforma dedicata raggiungibile dall'indirizzo:

https://registro.sportesalute.eu

Sezione pubblica

Accessibile da chiunque voglia verificare l'iscrizione del sodalizio o altri dati quali:

- Denominazione e codice fiscale
 - Legale rappresentante
- N° attività sportive, didattiche e formative organizzate nell'ultimo anno
 - N° dei tesserati attivi

Struttura del Registro





Sezione privata

La consultazione è riservata al sodalizio e all'Organismo di affiliazione Previa definizione delle procedure l'accesso sarà altresì consentito a:

- Agenzia delle Entrate
- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
 - INPS
- Altre istituzioni pubbliche (su richiesta motivata)

Soggetti delegati





L'articolo 6 del Regolamento attuativo, al sub 14), consente al rappresentante legale di trasmettere attraverso la piattaforma un'apposita dichiarazione in cui vengono individuati i nominativi di eventuali soggetti (massimo n. 3) delegati a gestire i dati del sodalizio, dei suoi tesserati e dei lavoratori sportivi.

La delega può essere revocata dal legale rappresentante in qualsiasi momento.

L'ente sportivo dilettantistico assume ogni responsabilità circa l'operato dei propri delegati.

Personalità giuridica





Articolo 7 del D.lgs 39/2021

«Con la domanda di iscrizione al Registro può essere presentata l'istanza di riconoscimento»

Articolo 6, sub 3), del Regolamento attuativo

«Con le modalità indicate dal Dipartimento per lo Sport»

N.B. Allo stato attuale non è ancora possibile utilizzare la procedura

E il registro CONI?





Il Consiglio Nazionale del CONI, con delibera n. 1720 del 15.09.2022, ha indicato effetti e finalità del Registro CONI prevedendo che, nell'ambito dell'ordinamento sportivo nazionale, l'iscrizione consente alle ASD/SSD di:

- acquisire il diritto di voto nelle assemblee federali elettive delle FSN e DSA;
- utilizzare simboli e marchi del CONI, nel rispetto delle circolari emanate;
- accedere agli organi di giustizia federali ed a quelli istituiti presso il CONI;
- partecipare ad attività istituzionali di alto livello (es: progetti olimpici);
- accedere all'erogazione del 5 x 1000